

Prime indicazioni per il coordinamento aziendale dei Piani Locali della Prevenzione (PLP) e dei Piani Aziendali Integrati per la Sicurezza Alimentare (PAISA)

L'esame degli atti aziendali proposti dalle Direzioni generali delle ASL ed ASO del Piemonte ha permesso alle diverse strutture della direzione regionale Sanità di verificare non soltanto il rispetto dei vincoli imposti da norme nazionali e disposizioni regionali ma anche la coerenza del disegno organizzativo con gli obiettivi definiti dagli strumenti di programmazione adottati dalla Giunta Regionale.

La Deliberazione della Giunta Regionale 27 luglio 2015, n. 42-1921, con la quale si definiscono i principi e i criteri per l'organizzazione delle Aziende Sanitarie regionali, interviene sulle articolazioni strutturali e sulle aggregazioni dipartimentali senza scendere nei dettagli organizzativi riguardanti il coordinamento di attività afferenti a più strutture complesse che concorrono ad attuare programmi nazionali, regionali ed aziendali.

Poiché queste funzioni di coordinamento non comportano maggiori oneri a carico del bilancio dell'Azienda non era necessario richiamarle nell'atto aziendale ma la composizione, le caratteristiche e gli obiettivi dei gruppi di progetto devono essere chiaramente definiti a livello aziendale e resi noti alle strutture competenti della Direzione Sanità per le attività di coordinamento, monitoraggio e rendicontazione previste dagli strumenti di programmazione regionali

Il Piano Socio Sanitario 2012-2015 della Regione Piemonte ha ribadito la necessità di assicurare le funzioni di "governo" unico della prevenzione attraverso l'integrazione, il coordinamento e l'armonizzazione delle numerose attività di prevenzione e con il superamento delle barriere esistenti tra servizi, gruppi professionali e disciplinari diversi.

Con DGR 28 dicembre 2012, n. 21-5144 sono stati approvati alcuni principi e criteri per l'organizzazione delle Aziende Sanitarie regionali tra i quali l'attribuzione al Direttore del Dipartimento di Prevenzione delle funzioni della Direzione integrata della Prevenzione, previste dal Piano socio-sanitario regionale 2012-2015.

Il Piano regionale di prevenzione (PRP) per gli anni 2015-2018, approvato con DGR n. 25-1513 del 3/06/2015, in coerenza con gli obiettivi di salute contenuti nel Piano nazionale, si pone come strumento a valenza strategica per l'armonizzazione delle politiche e degli interventi di prevenzione, nell'ottica della "salute in tutte le politiche": in tal senso, è stato assunto come strumento di lavoro della Giunta Regionale e non soltanto della Sanità.

L'attuazione dei programmi trasversali e multidisciplinari del PRP richiede una funzione di governance e un modello organizzativo capace di garantire non solo l'erogazione dei servizi ma l'efficace coordinamento e integrazione dei diversi soggetti coinvolti, per questo motivo il programma di governance richiama la responsabilità della Direzione integrata della prevenzione attribuita al direttore del Dipartimento di Prevenzione.

Il PRP impegna le ASL del Piemonte a predisporre ed attuare un Piano locale della Prevenzione (PLP) finalizzato all'attuazione degli obiettivi stabiliti dai programmi del PRP. Gli obiettivi di mandato attribuiti ai Direttori generali nel 2015 includono l'attuazione dei PLP in coerenza con gli indirizzi regionali.

Ciononostante, negli atti aziendali appena approvati manca, o non è nota alla Direzione Sanità, la modalità organizzativa adottata per l'attuazione del Piano, vale a dire le funzioni e responsabilità attribuite ai diversi livelli organizzativi e i modelli operativi adottati (ad es. gruppi di progetto) per favorire la collaborazione e l'integrazione tra Dipartimenti e strutture aziendali chiamati a collaborare sui programmi del Piano, quali ad esempio i Dipartimenti Materno-infantile, delle Dipendenze e della Salute mentale, il Coordinamento dei distretti. Un'organizzazione interna non ben definita, affidata unicamente alla sensibilità o disponibilità degli operatori e non a specifiche responsabilità, risulta inadeguata sotto il profilo operativo, non potendo garantire il raggiungimento degli obiettivi del PLP e quindi del PRP.

A livello regionale è prevista, nel programma Governance del PRP, una specifica azione volta alla revisione e al consolidamento di un adeguato modello organizzativo, che non può prescindere dall'organizzazione locale a supporto dei PLP, dal momento che i coordinatori dei PLP partecipano di diritto al Coordinamento regionale (CORP); pertanto, l'individuazione delle responsabilità collegate al PLP rappresenta una condizione necessaria per adempiere agli obiettivi di governance del Piano Regionale.

Il CORP dovrà avvalersi di figure aziendali che abbiano non soltanto un ruolo forte nell'organigramma aziendale, fondamentale per il coordinamento con le strutture extra-dipartimentali, ma anche la competenza necessaria per garantire la programmazione integrata della prevenzione, individuando obiettivi, competenze e risorse, secondo criteri di appropriatezza.

Buona parte delle considerazioni finora espresse valgono anche per l'area della sicurezza alimentare e della veterinaria costituita dalle quattro strutture del Dipartimento di Prevenzione che hanno il compito e la responsabilità di predisporre ed attuare il Piano Aziendale Integrato per la Sicurezza Alimentare (PAISA).

Tra le varie indicazioni operative, la pianificazione nazionale e regionale in materia di prevenzione e controllo della sicurezza alimentare prevede:

- 1) una maggiore integrazione dei controlli per la qualità e la sicurezza alimentare svolti lungo la filiera agroalimentare dalle Autorità Competenti, così come definite dal DLgs 193/2007, e da altri Organi di vigilanza appartenenti ad Enti ed Organismi che non fanno capo al Servizio Sanitario Nazionale;
- 2) l'analisi ed il consolidamento delle relazioni tra Enti ed Organismi di controllo operanti lungo la filiera agroalimentare ai fini della semplificazione dei controlli sulle imprese prevista dalle seguenti norme regionali e statali:
 - artt. 14 e 68 della Legge Regionale n. 3 dell'11 marzo 2015;
 - art. 9, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
 - Agenda per la semplificazione 2015-2017 approvata dalla Conferenza Unificata della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2014 (repertorio 144/CV);
- 3) l'allineamento del Piano Regionale Integrato per la Sicurezza Alimentare (PRISA) con il Piano Nazionale Integrato (PNI), anche per gli aspetti relativi alla valutazione, indirizzo e rendicontazione che il Piano Nazionale affida al Nucleo di Valutazione nazionale.

È opportuno ricordare, inoltre, che l'Autorità Competente Locale in materia di sicurezza alimentare (il Direttore Generale e, per delega, i direttori delle tre strutture veterinarie e del SIAN) ha la responsabilità di attuare l'accordo della Conferenza Stato/Regioni n. 46 del 7 febbraio 2013 approvato con DGR 12-6980 del 30/12/2013 relativo agli standard organizzativi e funzionali dei Servizi incaricati del controllo ufficiale degli alimenti e sanità pubblica veterinaria e che tale obiettivo richiede un forte coordinamento tra le 4 strutture del DP.

Le Autorità Competenti locali (Regione ed ASL) sono sottoposte ad audit da parte della Commissione UE e del Ministero della Salute.

Il report relativo all'audit di sistema svolto nel 2014 sulle Autorità Competenti della Regione Piemonte è pubblicato sul sito web del Ministero della Salute.

Ciò premesso, le Direzioni generali delle ASL sono invitate a definire a livello aziendale le forme ritenute più adatte per il coordinamento locale dei due Piani (PLP e PAISA) sulla base dei seguenti criteri.

Piano Locale della Prevenzione (PLP)

- Formalizzazione di un gruppo di progetto incaricato del coordinamento del PLP.
- Individuazione formale del responsabile del gruppo di progetto (coordinatore PLP) sulla base di criteri di competenza e di leadership: il coordinatore PLP dovrà possedere esperienza nella sanità pubblica e nell'applicazione degli strumenti della prevenzione e

avere una collocazione forte nell'organigramma aziendale. Pertanto, l'incarico potrà essere attribuito al Direttore del Dipartimento di Prevenzione, che svolge la funzione di Direzione integrata della prevenzione, oppure, sentito lo stesso Direttore del Dipartimento, delegato ad altro professionista dotato delle necessarie competenze.

- Il gruppo di progetto PLP deve prevedere almeno un referente per ogni programma del Piano e deve includere operatori delle strutture o funzioni dipartimentali di epidemiologia, promozione della salute, medicina dello sport, UVOS, nonché operatori appartenenti alle altre strutture aziendali chiamate a collaborare al PLP, quali i Dipartimenti Materno-infantile, delle Dipendenze e della Salute mentale, il coordinamento dei distretti.
- Il coordinatore del PLP è componente del Coordinamento Regionale della prevenzione (CORP) e i referenti di programma collaborano con i gruppi di lavoro regionali incaricati della realizzazione e del monitoraggio dei singoli programmi del PRP.

Piano Aziendale Integrato per la Sicurezza Alimentare (PAISA)

- Individuazione formale del responsabile del gruppo di progetto PAISA sulla base di criteri di competenza e di leadership.
- il gruppo di progetto per il coordinamento del PAISA deve avere al suo interno almeno le seguenti referenze tecniche:
 - programmi di sanità animale
 - programmi di igiene zootecnica, farmaco veterinario, alimentazione e benessere animale
 - produzione primaria (area medica e area veterinaria)
 - trasformazione e commercializzazione di alimenti (area medica e area veterinaria)
 - somministrazione degli alimenti
 - programmi di audit (area medica e area veterinaria)
 - sistema di allerta (area medica e area veterinaria)
 - alimentazione e nutrizione
 - sistemi informativi della sicurezza (area medica e area veterinaria)
 - mantenimento del sistema documentale relativo agli standard organizzativi dell'autorità competente
- Il responsabile del gruppo di progetto PAISA è il referente del programma 9 del PLP ed è componente di diritto del tavolo di coordinamento regionale della sicurezza alimentare;
- i referenti dei gruppi di progetto PAISA collaborano con i gruppi di lavoro regionali incaricati della realizzazione e del monitoraggio del Piano e della rendicontazione della griglia LEA.

Fatta salva la necessità di mantenere ben correlate la competenza e la referenza, la stessa persona può essere referente per più programmi o ambiti di intervento e, ove necessario, deve garantire una partecipazione qualificata nei gruppi di coordinamento regionali.

Tenuto conto delle indicazioni previste al punto 4 della DGR 29 giugno 2015, n. 26-1653 (competenze della rete territoriale rispetto ai Livelli di assistenza da garantire al cittadino) e, in particolare, rispetto ai contributi del Dipartimento della prevenzione nella definizione del PAT (Programma delle Attività Territoriali-distrettuali), è opportuno che i referenti dei programmi del PLP e del PAISA, oltre ad assicurare la necessaria coerenza tra i diversi Piani aziendali, intervengano anche nella definizione degli indicatori di tutela della salute e nella rendicontazione dei LEA per i previsti ambiti distrettuali.